



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Settima Commissione consiliare



Consiglio Regionale del Veneto
N del 20/04/2012 Prot.: 0007594 Titolario 2.14
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

S E D E



oggetto: **Parere alla Giunta regionale n. 210** relativo a: “Modifica del Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio regionale con DCR n. 107 del 5 novembre 2009. Richiesta di parere alla Commissione consiliare (art. 4, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione)”.

La Settima Commissione consiliare, nella seduta del 12 aprile 2012, ha espresso all'unanimità (presenti e rappresentati per il Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania i consiglieri Cenci, Bozza, Cappon e il presidente Finco; per il Gruppo consiliare Popolo della Libertà il consigliere Cortelazzo; per il Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto i consiglieri Azzalin, Puppato e Fracasso) parere favorevole a quanto proposto dalla Giunta regionale con DGR n. 141/CR del 13 dicembre 2011, con le ulteriori modifiche illustrate dagli uffici della Giunta in data 29 marzo 2012, così come specificate ed integrate in data odierna ed evidenziate nel testo di seguito riportato.

Art. 18 – Campo di applicazione e zone omogenee di protezione
(omissis)

3. I limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue ~~di cui al comma 4~~ **urbane in acque superficiali** sono stabiliti in funzione della zona omogenea nella quale gli stessi sono ubicati e della potenzialità dell'impianto di trattamento, espressa in abitanti equivalenti. I limiti da rispettare sono stabiliti nell'Allegato A, Tabelle 1 e 2.

Art. 34 – Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche

1. (omissis)

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:

e.1) le acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione (compresi bar, gelaterie,

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Settima Commissione consiliare



enoteche), ricreativa, di intrattenimento, turistica, prescolastica, scolastica, universitaria, sportiva, culturale, associativa, commerciale, di servizi e altre attività, quali:

- 1) piscine e stabilimenti termali, fermo restando quanto stabilito all'articolo 35 ed escluse le acque di controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate;
- 2) centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona;
- 3) magazzinaggio;
- 4) comunicazioni, studio audio video registrazioni;
- 5) intermediazione monetaria, assicurativa, finanziaria, immobiliare;
- 6) informatica, studi professionali, compresi gli studi e ambulatori medici, e uffici privati in genere;
- 7) pubblica amministrazione e difesa e uffici pubblici in genere;
- 8) ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50,

con esclusione (con riferimento ai punti da 1 a 8) dei laboratori scientifici di analisi e ricerca, anche di quelli a carattere didattico;

- 9) ~~laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m³ nel momento di massima attività;~~
- 10) lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno;
- 11) laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento con esclusione delle attività di pulitura a secco, tintura e finissaggio chimico;
- 12) esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria e ottica;
- 13) riparazione di beni di consumo (esclusi autoveicoli e simili);
- 14) liuterie;
- 15) ~~attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 m³ nel momento di massima attività;~~
- 16) macellerie sprovviste del reparto di macellazione;
- 17) piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Settima Commissione consiliare

monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno;

- 18) conservazione, lavaggio, confezionamento di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi, esclusa trasformazione.
- e.2) le acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali, qualora siano collettate e scaricate con rete separata da quella delle acque reflue industriali;
- e.3) le altre acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente Tabella:



Portata	15 mc/giorno
pH	5,5 ÷ 9,5
Temperatura	30°C
Colore	Non percettibile con diluizione 1:40
Materiali grossolani	Assenti
Solidi sospesi totali	200 mg/L
BOD ₅	250 mg/L
COD	500 mg/L
Rapporto COD/ BOD ₅	2,2
Fosforo totale come P	10 mg/L
Azoto ammoniacale come NH ₄	30 mg/L
Azoto nitroso come N	0,6 mg/L
Azoto nitrico come N	30 mg/L
Grassi e oli animali/vegetali	40 mg/L
Tensioattivi	4 mg/L

(omissis)

Art. 38 – Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura
2. (omissis)

Nel caso in cui lungo la rete fognaria siano presenti sfioratori, tale deroga può essere applicata fino al 31/12/2014-**2015**; in seguito **sulla base di valutazioni del gestore della rete fognaria** la deroga potrà essere ulteriormente prorogata solo per specifici casi e parametri e solo a fronte della dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle proprie acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico in fognatura di cui alla tabella 1 allegato B (tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06); (omissis)

Art. 39 – Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

1 (omissis)

Le sostanze "pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente" coincidono con quelle elencate alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, con l'aggiunta dei parametri:

- ~~Solidi sospesi totali, se essi superano il valore di 80 mg/L~~ **Solidi sospesi totali, se essi superano il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (80 mg/L), sul suolo (25 mg/L) o in fognatura (200**

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Settima Commissione consiliare

mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;

- ~~COD, limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6, 10, 11, 13, 14, 15 dell'allegato F, se esso supera il valore di 160 mg/L~~ **COD, limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6, 10, 11, 13, 14, 15 dell'allegato F, se esso supera il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (160 mg/L), sul suolo (100 mg/L) o in fognatura (500 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;**
- ~~Idrocarburi totali, se essi superano il valore di 5 mg/L~~ **Idrocarburi totali, se essi superano il valore limite di 5 mg/L nel caso di scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali o sul suolo, o di 10 mg/L nel caso di scarico in fognatura.**

Resta fermo quanto specificato nel comma 5.



(omissis)

3. (omissis)

Lo stoccaggio delle acque di prima pioggia in un bacino a tenuta può non essere necessario in caso di trattamento in continuo delle acque di pioggia **che garantisca almeno analoghi risultati rispetto al trattamento discontinuo.** Le acque di seconda pioggia non sono trattate e non sono soggette ad autorizzazione allo scarico, tranne i casi di trattamento in continuo e/o di espressa volontà a trattarle da parte del titolare della superficie. In tali casi lo scarico delle acque trattate di seconda pioggia può avvenire in fognatura nera o mista solo previo assenso del Gestore della rete fognaria.

Per analogia con quanto previsto al comma 2, è possibile frazionare la rete di raccolta delle acque meteoriche in modo che la stessa risulti limitata alle zone che comportano dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente così come indicate al comma 1.

Per le superfici di cui al presente comma, l'autorizzazione allo scarico ~~delle acque di prima pioggia~~ si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

(omissis)

5. (omissis)

Nei casi previsti dal presente comma ~~negli insediamenti esistenti~~, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei ricettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Settima Commissione consiliare

6. I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, devono predisporre un piano di adeguamento entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, che deve garantire la realizzazione di quanto previsto al presente articolo entro il 31/12/2014 **2015**.

11. Le amministrazioni comunali formulano normative urbanistiche atte a ridurre l'incidenza delle superfici urbane impermeabilizzate e a eliminare progressivamente lo scarico ~~lo scarico~~ **il recapito** delle acque meteoriche pulite nelle reti fognarie, favorendo viceversa la loro infiltrazione nel sottosuolo.



IX LEGISLATURA

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Nicola Finco)